

CONTENUTI

PARTE I - INTRODUZIONE

- 1.1. Premesse
- 1.2. Riferimenti legislativi
- 1.3. Area di studio

PARTE II - ANALISI E VALUTAZIONE

- 2.1. Elementi idrografici e idrologici
- 2.2. Analisi del reticolo idrico comunale
 - 2.2.1. *Reticolo idrico principale*
 - 2.2.2. *Reticolo idrico minore*
 - 2.2.3. *Individuazione delle fasce di rispetto*
- 2.3. Sintesi

APPENDICI

<i>N°</i>	<i>Titolo</i>
1	Canoni regionali di Polizia Idraulica (D.G.R. 1/8/03 n. 7/13950, all. C)
2	Regolamento di Polizia Idraulica

ALLEGATI (Tavole)

<i>N°</i>	<i>Titolo</i>	<i>Scala</i>
1	Reticolo idrico: inquadramento generale	1:5.000
2	Reticolo idrico: fasce di rispetto	1:5.000

PARTE I - INTRODUZIONE

1.1. Premesse

Il presente studio è svolto su incarico dell'Amministrazione comunale di Carate Brianza (MI), in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare ai sensi della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 "*Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 - determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica*".

Nell'ambito dello studio è stata redatta la documentazione tecnica, comprendente:

1. la presente Relazione Tecnica;
2. una parte cartografica, nella quale è stato individuato il reticolo idrico minore, così come definito dalla Delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, nonché le fasce di rispetto attorno allo stesso reticolo;
3. indicazione dei Canoni regionali di Polizia Idraulica di cui all'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 (**Appendice 1**); il testo in questione tiene conto della normativa vigente, degli indirizzi contenuti nella delibera di riferimento e dei problemi specifici riscontrati nei corsi d'acqua del territorio comunale; indica inoltre le attività consentite, soggette ad autorizzazione comunale, oppure vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale;
4. Regolamento di Polizia Idraulica (**Appendice 2**), relativo al reticolo idrico minore di competenza comunale.

Nella **Tavola 1** allegata è riportata una corografia di inquadramento del territorio comunale, in scala 1:5.000. Tale tavola riporta, con apposito grafismo, le tipologie di reticolo idrico e le Fasce del P.A.I. 2004. Nella **Tavola 2**, sempre in scala 1:5.000, sono anche delimitate le fasce di rispetto attorno ai corsi d'acqua costituenti il reticolo principale di competenza regionale ed il reticolo idrico minore di competenza comunale. Le Tavole utilizzano come base topografica l'aerofotogrammetrico reso disponibile dall'Amministrazione comunale, che presenta un maggior dettaglio rispetto cartografia ufficiale della Regione Lombardia (C.T.R.).

1.2. Riferimenti legislativi

Per la redazione del presente studio si è fatto riferimento alla Normativa vigente, sia statale, che regionale, in materia di reticolo idrico.

Di seguito sono elencate e sinteticamente descritte le varie normative prese in considerazione per la redazione del presente studio:

- R.D. n. 523/1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”. È la norma fondamentale di riferimento per la polizia idraulica; prevede fasce di rispetto per i corsi d’acqua pubblici e indica le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione all’interno di tali fasce.
- R.D. n. 368 del 1904. E’ la norma fondamentale di riferimento per la polizia idraulica esercitata lungo ben precise fasce di rispetto attorno ai canali e alle opere di bonifica.
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Contiene varie disposizioni di legge sulle acque e disposizioni speciali sulle acque sotterranee, nonché le norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche.
- Legge 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli). Tale legge prevede, tra l’altro, che tutte le acque superficiali e sotterranee siano considerate pubbliche.
- D.Lgs. n. 152/06 “Parte terza”. Contiene indicazioni di varia natura, ma in particolare sancisce che le regioni debbano disciplinare gli interventi di gestione della fascia di terreno di ampiezza 10 m dalla sponda di fiumi e laghi e lagune.
- Legge regionale 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112”. Tra le varie disposizione prevede che prevede che la Regione Lombardia individui il reticolo idrico principale su cui continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica e trasferisce ai comuni tutte le competenze di polizia idraulica relative al reticolo idrico minore.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.
- D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 “Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 - determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni

regionali di polizia idraulica”.

- Sentenza n. 91/04 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in materia di Demanio Idrico, Polizia Idraulica e questioni collegate.
- Legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2004 “Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo e territorio, Collegato ordinamentale 2004”.
- Delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005 (B.U.R.L. n. 50 del 12 dicembre 2005).

Considerato che, come detto, l’art. 3 della L.R. 1/2000 stabilisce che “ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore”, con la Delibera n. 7/7868 la Regione oltre ad individuare il reticolo idrico principale di competenza regionale, ha stabilito che le funzioni relative alla manutenzione verranno esercitate dal Comune così come tutte le attività di Polizia Idraulica.

Con la D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla precedente D.G.R. di riferimento (n. 7/7868 del 25 gennaio 2002), in particolare relativamente a:

- elenco dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idrico principale;
- criteri per l’esercizio delle attività di polizia idraulica di competenza comunale;
- canoni regionali di polizia idraulica.

In dettaglio, per il reticolo minore di competenza comunale, nella delibera di riferimento vengono definiti:

1. i criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica, che comprendono:
 - i criteri di autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua,
 - i criteri per il ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica,
 - le procedure di autorizzazione nel caso l’area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico,
 - le procedure per le concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio;
2. i canoni regionali di Polizia Idraulica i cui proventi “verranno introitati dai Comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso”; i Canoni regionali di Polizia Idraulica sono riportati in **Appendice I**, che a sua volta rappresenta un elaborato a se stante;
3. la funzione da parte del Comune di realizzatore delle opere di pronto intervento (L.R. 34/73) relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture e

alla loro progettazione, esecuzione e gestione.

Per quanto riguarda invece i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, così come definito dall'elenco allegato alla D.G.R. n. 7/13950, l'esercizio delle attività di polizia idraulica, i provvedimenti autorizzativi e concessori, il calcolo dei canoni di polizia idraulica e gli introiti derivanti da essi, sono di competenza delle strutture provinciali della Regione Lombardia in base alle rispettive competenze territoriali.

Con l'adozione della nuova normativa vengono quindi definite in maniera inequivocabile le competenze comunali e la caratterizzazione dei corsi d'acqua per poter procedere ad una più adeguata attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione sia del demanio idrico che del suolo da esso interessato.

Si determina quindi un'evoluzione normativa rispetto allo status giuridico precedente in materia di gestione e controllo del reticolo idrico e del suolo da esso interessato.

Il testo di riferimento era infatti il Regio Decreto 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che istituiva delle fasce di rispetto dalle acque pubbliche aventi ampiezza di 10 m misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Con la definizione delle nuove fasce di rispetto, secondo i criteri della presente D.G.R. n. 7/13950, attorno al reticolo idrico minore ed elaborando la normativa relativa alle attività vietate e concesse previa autorizzazione comunale nelle aree adiacenti ad essi (fasce di rispetto), si definiscono in maniera più dettagliata e specifica le problematiche locali, tenendo comunque conto delle antecedenti normative di riferimento.

Tale ridefinizione delle fasce di rispetto costituisce quindi una deroga a quelle previste dal R.D. 523/1904. Affinché le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D. 523/1904 siano derogate devono essere recepite dallo strumento urbanistico vigente, mediante l'adozione di apposita variante al P.R.G. comunale, comprensiva della parte cartografica e di quella normativa.

Si ricorda infine che per quanto concerne le derivazioni d'acqua si dovrà fare riferimento comunque alla normativa in vigore.

La Sentenza n. 91/04 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come già accennato, annulla parzialmente le Deliberazioni della Giunta Regionale n.

7/7868/02 e n. 7/13950/02: “i poteri [di polizia idraulica, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica, sono] ... incompatibili con la titolarità esclusiva dei suddetti canali ed acquedotti e con la loro strumentalità rispetto al legittimo esercizio delle derivazioni e degli usi di cui sono titolari i ricorrenti” (il testo precedente recitava: “ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale”).

Analogamente, la Legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2004 apporta numerose modifiche ad altrettante leggi regionali. L’articolo 21 in particolare modifica l’art. 3 comma 114 della Legge regionale 1/2000: “... Le Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai Comuni sono delegate le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d’interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale”.

La D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20552 “Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della L.R. 7/2003” recepisce le indicazioni fornite dalla Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e riporta l’elenco aggiornato dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica.

La successiva Delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli “dei Consorzi di bonifica” alcuni canali, perché “... di proprietà privata ...” dei titolari ricorrenti, quindi non inseribili in alcun Reticolo, essendo, quest’ultimo, area demaniale. La citata delibera pertanto prende atto che siano da non includere nei Reticoli di polizia idraulica i canali privati, cioè già non pubblici, nonostante la vigenza del criterio regionale.

1.3. Area di studio

L'area di studio interessa tutto il territorio comunale di Carate Brianza, il quale risulta ubicato nell'estrema porzione nord-orientale della provincia di Milano.

Il territorio comunale di Carate Brianza ricade nelle sezioni B5c3 Seregno e B5c2 Giussano della Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia, in scala 1:10.000. Si tratta di un'area caratterizzata da una densità discretamente elevata di insediamenti civili ed industriali e dalla presenza di settori a destinazione agricola.

La **Tavola 1**, in scala 1:5.000, riporta un inquadramento dell'area studiata, comprendente le tipologie di reticolo idrico e le Fasce del P.A.I. vigenti, ossia come modificate dalla più recente Delibera 2004/02 *“Adozione di variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 – Fasce fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi (art. 17, comma 6ter, legge 18 maggio 1989, n. 183)”*.

PARTE II - ANALISI DEL RETICOLO IDRICO

2.1. Elementi idrografici e idrologici

L'elemento idrografico principale presente nell'area in esame è il fiume Lambro, che attraversa il territorio di Carate Brianza nella parte nord-orientale, con direzione NO-SE. L'idrografia mostra un andamento tipico delle zone moreniche; infatti il corso principale solca pressoché da Nord a Sud gli allineamenti morenici con un tracciato assai incassato, entro ordini di terrazzi ben definiti, mentre i tributari sono caratterizzati da un andamento più irregolare.

Fa parziale eccezione il torrente Brovedolo che confluisce nel F. Lambro poco a valle del ponte della S.P. n. 6, dopo aver percorso un tratto fortemente incassato e con andamento piuttosto regolare. Relativamente a quest'ultimo corso d'acqua si fa presente che lungo il suo percorso in territorio di Carate non si rinvengono opere idrauliche significative o attraversamenti in grado di restringere notevolmente la sezione di deflusso. Non bisogna comunque sottovalutare le portate di piena di questo torrente poiché potrebbero generare fenomeni di erosione spondale in corrispondenza del punto di immissione nel F. Lambro.

Un altro carattere evidente è l'asimmetria del bacino del Lambro; infatti la rete di tributari si estende in misura assai più rilevante lungo il versante orientale; ciò è dovuto alla posizione decentrata del fiume rispetto all'asse dei centri di curvatura degli apparati morenici e in tal modo l'area interna degli apparati stessi si affaccia quasi integralmente sulla sponda sinistra del fiume.

Il bacino montano di origine risulta poco esteso e di altitudine modesta e le portate che transitano nel tratto di Lambro in Carate, e che in condizioni idrologiche statisticamente normali sono relativamente modeste, subiscono un incremento significativo allorché nel tratto più a valle ricevono i contributi delle acque provenienti artificialmente dalla zona del milanese, i quali incrementano i valori naturali di portata fino a livelli talvolta ragguardevoli.

Per quanto attiene al F. Lambro i rilievi condotti hanno permesso di caratterizzare dal punto di vista geomorfologico l'alveo e le aree prospicienti il Lambro.

Da un punto di vista strettamente morfologico, l'alveo del Lambro nell'attraversamento di Carate e quello del torrente Brovedolo si inquadrano tra

gli alvei scavati in roccia, ma coperti in gran parte da accumuli di ciottoli lasciati alla fine di ogni piena. Visto in sezione, il rapporto tra profondità e larghezza dell'alveo appare variabile lungo il proprio percorso all'interno del territorio comunale, ma presentando sempre una prevalenza della prima grandezza (profondità) rispetto alla seconda (larghezza).

Si fa presente che sulla base dei rilievi condotti la quasi totalità delle opere idrauliche rilevate si presenta in condizioni di efficienza idraulica da discreta a buona, rinvenendosi solo localmente limitati tratti in non perfette condizioni.

2.2. Analisi del reticolo idrico comunale

La Delibera di Giunta Regionale n. 7/7868 e la successiva D.G.R. n. 7/13950, a conclusione di un processo legislativo sia nazionale che regionale di riordino delle competenze dei diversi Enti in materia di gestione del reticolo idrico, hanno definitivamente individuato il “reticolo idrico principale” per il territorio regionale.

La medesima delibera ha inoltre individuato per il tutto il territorio regionale il reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica. Per differenza da questi due tipi di reticolo (principale e dei canali di bonifica) si ottiene il reticolo idrico minore di competenza comunale.

2.2.1. Reticolo idrico principale

La definizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrico da considerarsi principale è stata effettuata dalle strutture dell’ex Genio Civile presenti nei diversi STAP (attuali Sedi Territoriali della Regione Lombardia).

Tali strutture per ciascun territorio provinciale di competenza hanno individuato quei corsi d’acqua che possiedono quei requisiti elencati dalla D.G.R. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999, verificandone poi la corrispondenza con gli ulteriori criteri, per lo più di tipo morfologico, indicati nella Delibera n. 7/7868.

Si ricorda che ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 6/47310, devono essere inseriti negli elenchi del reticolo idrico principale tutti i corsi d’acqua sui quali era consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del R.D. n. 523/1904 e precisamente quelli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a. corsi d’acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- b. corsi d’acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti pubblici;
- c. corsi d’acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche;

I corsi d’acqua riconosciuti come appartenenti al reticolo idrico principale sono elencati nell’Allegato A della D.G.R. n. 7/13950. Per il Comune di Carate Brianza è appartenente al reticolo idrico principale il fiume Lambro.

Num. Progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Tratto considerato come principale	N° iscr. EI. AAPP
MI014	Lambro (fiume)	Albate, Biassono, Briosco, Brugherio, Carate Brianza, Giussano, Lesmo, Macherio, Sovico, Triuggio, Veduggio, Verano Brianza, Villasanta	Po	Tutto il corso	23

Estratto da: D.G.R. 25 gennaio 2002 – n. 7/7868 - Allegato A (individuazione del reticolo idrico principale)

2.2.2. Reticolo idrico minore

I criteri seguiti per l'individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale sono quelli previsti dalla D.G.R. di riferimento (n. 7/13950).

In particolare il reticolo idrico minore di competenza comunale è definito secondo i criteri del regolamento di attuazione della legge 36/94 (D.P.R. n. 238/1999) come il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1 comma 2).

Si considerano rispondenti alla definizione sopra riportata i corsi d'acqua che rispondono ai seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali sulle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Come anticipato nei precedenti paragrafi, il reticolo idrico minore di competenza comunale è stato ottenuto per differenza dal reticolo principale (fiume Lambro).

Nel caso specifico di Carate Brianza si sono effettuate sia verifiche sul terreno, per la porzione di territorio comunale più urbanizzata, che una serie di confronti tra le cartografie ritenute di maggiore significatività per gli scopi del presente lavoro.

Per ciascun tratto di corso d'acqua del reticolo idrico minore è inoltre riportato in carta il relativo nome come indicato sulla Carta Catastale.

Di seguito si elencano i corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore del Comune di Carate Brianza con il relativo codice:

1. Fosso Brovedolo CB01
2. Fosso Piccolo del Brovedolo CB02

- | | |
|-----------------------|------|
| 3. Fosso del Casavino | CB03 |
| 4. Fosso Orlanda | CB04 |

2.2.3. Individuazione delle fasce di rispetto

La normativa regionale di riferimento (D.G.R. n. 7/13950), prevede che, una volta individuato il reticolo idrico minore dovranno essere individuate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, costituenti tale reticolo.

Le fasce di rispetto delimitano porzioni di territorio che non possono essere utilizzate a fini urbanistici, in quanto riservate a funzioni di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale, così come regolamentate dalle Norme Tecniche di accompagnamento del documento: "Definizione del reticolo idrico (L.R. 1/2000, D.G.R. 25 gennaio 2002 – n. 7/7868 e D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13950), 2004".

L'individuazione di tali fasce, ai sensi della D.G.R. n. 7/13950, in assenza di evidenze morfologiche particolari e significative, tali per cui si sarebbe potuto individuare le fasce di rispetto attorno ai corsi d'acqua, come coincidenti con le aree potenzialmente esondabili su base morfologica di questi corsi d'acqua, si è condotta una delimitazione delle stesse sulla base di criteri esclusivamente di tipo geometrico.

Attorno al reticolo idrico minore di competenza comunale è stata istituita, come permesso dal R.D. n. 523/1904, una fascia di rispetto avente ampiezza di 10 m misurata dalle sponde incise. Tale fascia è delimitata con apposito grafismo nella **Tavola 2** allegata alla presente Relazione, avente la scala 1:5.000.

Lungo il fiume Lambro sono state invece istituite fasce di rispetto corrispondenti alla Fascia A del P.A.I..

In **Appendice 1** è riportata l'indicazione dei Canoni regionali di Polizia Idraulica di cui all'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, nonché una specifica normativa elaborata tenendo conto della normativa vigente, degli indirizzi contenuti nella delibera e dei problemi specifici riscontrati nei corsi d'acqua del territorio comunale; tale normativa indica tutte le attività consentite, soggette ad autorizzazione comunale oppure vietate all'interno delle fasce di rispetto.

2.3. Sintesi

Il presente studio è stato condotto dal Dott. Geol. Paolo Cerutti su incarico dell'Amministrazione comunale di Carate Brianza (MI) ed è svolto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare ai sensi della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 "Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 - determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".

Nell'ambito dello studio è stata redatta la documentazione tecnica, comprendente, oltre alla presente Relazione Tecnica:

1. una parte cartografica nella quale è stato individuato il reticolo idrico minore di competenza comunale e le fasce di rispetto attorno allo stesso reticolo;
2. indicazione dei Canoni regionali di Polizia Idraulica di cui all'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 (*Appendice 1*);
3. Regolamento comunale di Polizia Idraulica (*Appendice 2*), relativo ai corpi idrici appartenenti al reticolo minore di competenza comunale.

Nella *Tavola 1* allegata è riportata una corografia di inquadramento del territorio comunale, in scala 1:5.000. Tale tavola riporta, con apposito grafismo, le tipologie di reticolo idrico e le Fasce del P.A.I..

Nella *Tavola 2*, sempre in scala 1:5.000, sono anche delimitate le fasce di rispetto attorno ai corsi d'acqua costituenti il reticolo principale di competenza regionale ed il reticolo idrico minore di competenza comunale.

Lo studio svolto si è sviluppato in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 "Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 - determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".